

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Deliberazione n. 15 del 26/06/2025

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - CLARA S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:40, in modalità mista, nella Residenza Municipale del Comune di Codigoro ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.

Sono presenti:

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO

Presiede MANTOVANI ELIA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri:

1) GRAZIANI SIMONETTA 2) PENINI SIMONA 3) TOMASI LUCA ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 544 / 2025

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVO / CONTABILE SERVIZIO TRIBUTI - ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - CLARA S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.

Il Presidente Elia Mantovani comunica al Consiglio che il presente punto ed il successivo, verranno discussi congiuntamente, per poi essere richiamati e votati singolarmente. Di seguito cede la parola al Presidente di Clara S.p.A., Dott. Annibale Cavallari, che illustra l'argomento in Oggetto.

Al termine della presentazione il Presidente cede la parola al Consiglio.

Sentito l'intervento del Presidente di Clara S.p.A e gli interventi dei Consiglieri Comunali, contenuti nel sistema Consigli-Cloud del Comune di Codigoro e depositati in trascrizione integrale presso la Segreteria comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;

Considerato che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2014 esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, la TARI, tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/10/2020 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, che ha revocato, contestualmente, il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, consentendo altresì l'uniformità del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento

comune, sull'intero ambito di affidamento;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2021 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116/2020;

che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2023 è stato approvato il NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA CON RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022;

che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/06/2024 sono state approvate le MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, al fine di adeguare l'Allegato 1 "Riduzione della Tariffa" del Regolamento stesso alla ripartizione tra costi fissi e variabili derivante dal P.E.F. TARI 2022, per il periodo 2022/2025, approvato il 24.05.2022 dal Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR, con delibera n. 9, e dal Consiglio d'Ambito ATERSIR, con delibera n. 57;

Dato atto che, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani:

l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, funzioni di garanzia ai fini dell'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/95", nonché, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

il D.Lgs. n. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR per Emilia-Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Richiamata:

la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, avente ad oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

la deliberazione Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 11 del 11.04.2022, ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'A.T.O. Emilia-Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizione del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, con la quale l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario (come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA; la Carta della qualità è pubblicata sul sito web www.clarambiente.it);

Dato atto che CLARA SpA, società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della gestione del pubblico servizio per igiene ambientale, ha trasmesso a mezzo pec in data 15/04/2025, la proposta con le modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale e relativi allegati Appendice A), Appendice B) allegato 4) che formeranno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; (Allegato A)

Ritenuto opportuno modificare il vigente regolamento della Tariffa corrispettiva come di seguito indicato (Allegato B):

- art. 5, comma 4 lettera i) prevedere l'assoggettamento di tribune/gradinate di impianti sportivi con riduzione percentuale di abbattimento pari al 50%, indipendentemente che siano all'aperto o al chiuso;
- art. 12, a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate all'art. 238, co. 10 del D.Lgs. 152/2006 dall'art. 27 della L. 193/2024 (legge annuale per la concorrenza) che ha indicato che le UND che producono rifiuti urbani possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti "in tutto o in parte";

Appendice A) Modalità di applicazione della Tariffa

Appendice B) Listino Tariffario dei servizi complementari

Allegato 4) Regolamento agevolazione tariffaria in Compostaggio individuale

tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "le Province ed i Comuni possono

disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto:

che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2003, secondo cui: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n.25/2022, stabilisce che, a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i P.E.F., le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

che il comma 11 dell'articolo 43 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 dispone "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»";

che il comma 1 dell'articolo 10-ter del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha fissato il termine per l'approvazione dei P.E.F., delle tariffe e i dei Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 30 giugno 2025:

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'Allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Tributi in merito all'istruttoria dichiara:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027 approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 31/03/2025;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	16
consiglieri votanti	16
voti favorevoli	12
voti contrari astenuti	4 (Tomasi L.; Piffanelli E.; Barboni M.; Gabbari D.)

DELIBERA

che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

- 1. **DI APPROVARE** le modifiche al vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, così come riportate (Allegato B):
 - all'art. 5, comma 4 lettera i) prevedere l'assoggettamento di tribune/gradinate di impianti sportivi con riduzione percentuale di abbattimento pari al 50%, indipendentemente che siano all'aperto o al chiuso;
 - all'art. 12, a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate all'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 dall'art. 27 della Legge 193/2024 che ha indicato che le UND (utenze non domestiche) che producono rifiuti urbani possono conferire al di

fuori del servizio pubblico i propri rifiuti "in tutto o in parte";

- Appendice A) Modalità di applicazione della Tariffa
- Appendice B) Listino Tariffario dei servizi complementari
- Allegato 4) Regolamento agevolazione tariffaria in Compostaggio individuale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. **DI DARE ATTO** che le modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore con decorrenza 1° gennaio 2025;
- 3. **DI TRASMETTERE** copia della presente a:
 - a. CLARA SpA, in qualità di soggetto GESTORE del pubblico servizio di igiene ambientale;
 - b. ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n.23;
 - c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n.214;
- 4. **DI DEMANDARE** al Dirigente del 1° Settore Dott. Giorgio Leccioli l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Successivamente,

al fine di permettere la corretta applicazione delle modifiche introdotte a partire dal corrente anno a Clara Spa in qualità di ente gestore del servizio, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	16
consiglieri votanti	16
voti favorevoli	16
voti contrari	0
astenuti	0

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore (LECCIOLI GIORGIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II Presidente MANTOVANI ELIA IL Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO